



# **Comune di Cetara**

Provincia di Salerno

## **Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno**

*--- Aggiornato al 2023 ---*

---

## SOMMARIO

---

*Articolo 1* - Oggetto del Regolamento e istituzione dell'imposta comunale di soggiorno

*Articolo 2* - Periodo di applicazione dell'imposta

*Articolo 3* - Determinazione della misura dell'imposta

*Articolo 4* - Destinazione del gettito

*Articolo 5* - Esenzione e riduzione dell'imposta

*Articolo 6* - Obblighi di dichiarazione ed utilizzo del portale web

*Articolo 7* - Disposizioni in materia di accertamento

*Articolo 8* - Sanzioni

*Articolo 9* - Versamento, riscossione coattiva, rimborsi

*Articolo 10* - Pubblicità del regolamento e degli atti

*Articolo 11* - Contenzioso

*Articolo 12* - Rinvio dinamico

*Articolo 13* - Tutela dei dati personali

*Articolo 14* - Rinvio ad altre disposizioni

*Articolo 15* - Entrata in vigore

## **Articolo 1**

### ***Oggetto del Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno***

Il presente regolamento in applicazione all'art. 4 del D.lgs. 14/03/2011, n. 23, recante "Disposizioni in merito al Federalismo Municipale", istituisce e disciplina l'imposta comunale di soggiorno.

Presupposto dell'imposta di soggiorno è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva ubicata sul territorio del Comune di Cetara, alberghiera ed extra-alberghiera intendendosi per tali: Hotel, alberghi, residenze turistiche-alberghiere, albergo diffuso, agriturismo, casa per ferie, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast (B. & B.), country house, case religiose d'ospitalità gestite in forma imprenditoriale e non imprenditoriale, strutture ricettive all'aria aperta, campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea, nonché il pernottamento in strutture destinate alla locazione breve di cui all'art. 4 del D.L. n. 50/2017.

Soggetto passivo dell'imposta è colui che, non iscritto come residente nell'anagrafe del Comune di Cetara, pernotta nelle strutture ricettive e/o negli immobili ad uso abitativo sopraccitati.

## **Articolo 2**

### ***Periodo di applicazione dell'imposta di soggiorno***

L'imposta di soggiorno si applica per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre. La stessa deve essere corrisposta per ogni pernottamento da coloro che soggiornano nel periodo di applicazione.

## **Articolo 3**

### ***Determinazione della misura dell'imposta di soggiorno***

L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata secondo criteri di gradualità, in maniera differenziata tra le strutture ricettive di cui alla tabella sotto indicata, in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime e del prezzo.

### **Categoria**

1- Alberghi, Pensioni e Hotel \*\*\*\*\* (5 stelle)

2- Alberghi, Pensioni e Hotel \*\*\*\* (4 stelle)

3- Alberghi, Pensioni e Hotel \*\*\* (3 stelle)

4- Alberghi, Pensioni e Hotel \*\* (2 stelle)

5- Alberghi, Pensioni e Hotel \* (1 stella)

6- Bed & Breakfast L.R. 1/2001

- 7- *Affittacamere*
- 8- *Case Vacanze*
- 9- *Case religiose di ospitalità, ecc. ecc., di cui all'art.1 L.R. 17/2001*
- 10- *Albergo Diffuso*
- 11- *Agriturismo*
- 12- *Country house*
- 13- *Case per locazioni brevi (art. 4 F.L. n. 50/2017)*
- 14- *Strutture ricettive all'aria aperta – campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea*
- 15- *Altre residenze/strutture turistico – alberghiere*

I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, al termine del soggiorno devono corrispondere l'imposta al gestore della struttura, che ne rilascia loro quietanza.

Le misure delle imposte sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 42, c. 2, lettera f) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm., entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.

Le misure come sopra determinate sono modificate o ridotte come previsto nel successivo art. 5.

#### **Articolo 4**

##### ***Destinazione del gettito***

Le risorse rivenienti dall'introduzione del tributo sono destinate a finanziare interventi in materia di turismo.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si elencano di seguito le possibili destinazioni del gettito d'imposta:

- a) Promozione di manifestazioni turistiche, culturali, sportive, anche in cofinanziamento e collaborazione con altri enti locali;
- b) Valorizzazione, manutenzione e recupero beni culturali e paesaggistici;
- c) Potenziamento di strutture e servizi destinati al miglioramento della funzione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili e a quelli destinati al turismo accessibile;
- d) Sviluppi di itinerari tematici e di circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale ex. Art. 24 del D. Lgs. N. 79 del 23/05/2011;
- e) Incentivazione all'adeguamento delle strutture turistiche e dei servizi pubblici e privati per diversamente abili e ristrutturazione con adeguamento delle stesse ai fini dell'accesso agli animali domestici di supporto ai disabili e non vedenti;
- f) Miglioramento del verde pubblico, della pulizia e del decoro urbano, ivi inclusa la segnaletica per finalità turistiche;
- g) Incentivazione di iniziative volte a favorire il soggiorno di giovani, famiglie e anziani durante i periodi di bassa stagione.

#### **Articolo 5**

##### ***Esenzioni e riduzione dell'imposta***

Sono esentati dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) Minori entro i 14 (quattordici) anni di età;

- b) I residenti nel comune di Cetara;
- c) Coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. L'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, attestante che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzata all'assistenza del soggetto degente;
- d) I diversamente abili che dovranno esibire al gestore idonea documentazione e il loro accompagnatore, a condizione che alloggino nella medesima stanza;
- e) Gli autisti dei pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- f) Sposi il cui ricevimento è svolto nel comune di Cetara (esenzione valida solo per il giorno di svolgimento del ricevimento nuziale).

## **Articolo 6**

### ***Obblighi di dichiarazione dell'imposta di soggiorno ed utilizzo del portale web***

I gestori delle strutture ricettive, così come i soggetti che incassano il canone/corrispettivo nelle locazioni brevi (ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter, del D. Lgs. n. 23/2011 e dell'art. 4, comma 5-ter del D.L. n. 50/2017 - come modificati dall'art. 180, commi 3 e 4 del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020) sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno al Comune di Cetara, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione di cui alla seguente lett. i), nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare, sono obbligati:

- a) ad informare in appositi spazi ed in modo leggibile i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno;
- b) i gestori delle strutture ricettive o i privati, possessori di unità abitative adibite ad uso turistico, che svolgono l'attività in modo non imprenditoriale, nonché le agenzie immobiliari e turistiche mandatarie o sub-locatrice che svolgono l'attività sia in forma imprenditoriale che non – imprenditoriale, hanno l'obbligo di dichiararne l'uso turistico al Comune di Cetara con comunicazione ai sensi delle vigenti leggi;
- c) fin dall'inizio dell'attività ricettiva, a registrare le proprie strutture nel Portale web messo a disposizione dal Comune all'URL <http://cetara.impostasoggiorno.it> ;
- d) ad acquisire, da tutti i propri ospiti, specifica autorizzazione al trattamento dei loro dati personali anche nell'interesse del Comune di Cetara;
- e) a riscuotere - sulla base delle tariffe vigenti, che devono conoscere - l'imposta da coloro che soggiornano, rilasciandone quietanza;
- f) a comunicare, esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposito portale web messo a disposizione dal comune all'URL <http://cetara.impostasoggiorno.it>: data di arrivo, data di partenza, numero di ospiti, cittadinanza delle persone a cui viene dato alloggio, imposta applicata entro e non oltre le 24 ore successive all'arrivo delle stesse; l'omessa comunicazione entro il suddetto termine equivale a mancanza di nuovi arrivi.
- g) a trasmettere al Comune - entro il quinto giorno del mese successivo a quello di riferimento, esclusivamente per via telematica attraverso il portale comunale dell'imposta di soggiorno, laddove non vi sia stata nemmeno una presenza**

**durante l'intero mese, al termine del mese di riferimento la dichiarazione di "zero presenze";**

- h) a riversare al Comune di Cetara l'imposta con le modalità precisate al successivo art. 9;
- i) **a presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le disposizioni applicative pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 12/5/2022 ai sensi del D. Ministero Economia e Finanze del 29/4/2022, la dichiarazione cumulativa relativa all'anno precedente, di cui all'art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 23/2011 ed all'art. 4, comma 5-ter, del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2017 (come modificati dall'art. 180, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020);**

Gli uffici comunali competenti non accetteranno alcun tipo di dichiarazione cartacea delle presenze e alcun documento cartaceo comprovante l'avvenuto versamento dell'imposta di soggiorno.

I gestori delle strutture ricettive hanno, altresì, l'obbligo di conservare ed esibire, in caso di richiesta, per almeno cinque anni dalla fine di ogni soggiorno, la documentazione utile a dimostrare la corretta applicazione dell'imposta e l'invio delle dichiarazioni, oltre che le ricevute dei riversamenti effettuati.

I suddetti gestori e i soggetti che incassano il canone/corrispettivo nelle locazioni brevi sono tenuti ad inoltrare - in via telematica attraverso il Rilevatore turistico regionale - il modello ISTAT C59 che contiene i dati relativi agli "arrivi" e alle "partenze" nelle strutture ricettive.

## **Articolo 7**

### ***Disposizioni in materia di accertamento***

Il Comando della Polizia Locale e l'ufficio Competente per l'imposta comunale di soggiorno effettuano il controllo sulle dichiarazioni e sul versamento dell'imposta di soggiorno come previsto dal presente regolamento.

Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune.

Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:

- a) Invitare i soggetti passivi (ospiti) e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- b) Effettuare accessi presso le strutture per verificare la regolarità tra alloggiati e composizione delle strutture nonché per verificare l'attendibilità delle dichiarazioni;
- c) inviare ai gestori delle strutture ricettive, così come ai soggetti che incassano il canone/corrispettivo nelle locazioni brevi, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
- d) chiedere alla Polizia Municipale e/o alla Guardia di Finanza di svolgere le attività di indagine ritenute necessarie a garantire la compiuta riscossione dell'imposta.

Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, c. 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di cui all'articolo 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

## Articolo 8

### *Sanzioni*

Le violazioni agli obblighi di cui al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali, in materia di sanzioni tributarie, dettati dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997 n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione cumulativa di cui all'art. 4, comma 1ter, del del D.Lgs. n. 23/2011 ed all'art. 4, comma 5-ter, del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2017 (come modificati dall'art. 180, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020) è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma **pari al centocinquanta per cento (150% ) dell'importo non versato**.

Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, da parte del soggetto che soggiorna, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.L.gs n. 471/1997.

Le sottoindicate omissioni e/o le irregolarità sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative per la violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981:

- 1) Per la violazione dell'obbligo di registrazione della struttura nel Portale del Comune di Cetara, previsto dall'art. 6, comma 1 lett. c) del presente Regolamento, si applica -previo verbale di accertamento degli organi di Polizia- la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7bis del D. Lgs. n. 267/2000. In caso di inottemperanza al verbale, l'ordinanza-ingiunzione ai sensi della legge n. 689/1981 è a cura del Comando di Polizia Municipale. Al procedimento di irrogazione della sanzione, di cui al presente comma si applicano le disposizioni dell'art. 16 della Legge n. 689/1981. In particolare, è ammesso il pagamento nella misura ridotta di un terzo se effettuata entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio;
- 2) Per la violazione degli obblighi informativi previsti dall'art. 6 comma 1 lett. a) del presente Regolamento si applica -previo verbale di accertamento degli organi di Polizia- la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 300,00, ai sensi dell'articolo 7bis del D. Lgs. n. 267/2000. In caso di inottemperanza al verbale, l'ordinanza-ingiunzione ai sensi della legge n. 689/1981 è a cura del Comando di Polizia Municipale. Al procedimento di irrogazione della sanzione, i cui al presente comma si applicano le disposizioni dell'art. 16 della Legge n. 689/1981. In particolare, è ammesso il pagamento nella misura ridotta di un terzo se effettuata entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio;
- 3) Per la violazione degli obblighi di acquisizione, dagli ospiti delle strutture ricettive, dell'autorizzazione al trattamento dati, previsti dall'art. 6 comma 1 lett. d) del presente Regolamento, si applica -previo verbale di accertamento degli organi di Polizia-, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100,00, ai sensi dell'articolo 7bis del D. Lgs. n. 267/2000. In caso di inottemperanza al verbale, l'ordinanza-ingiunzione ai sensi della legge n. 689/1981 è a cura del Comando di Polizia Municipale.

- 4) Per il mancato rilascio della quietanza di cui all'art. 6 comma 1 lett. e) del presente Regolamento si applica -previo verbale di accertamento degli organi di Polizia-, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100,00, ai sensi dell'articolo 7bis del D. Lgs. n. 267/2000. In caso di inottemperanza al verbale, l'ordinanza-ingiunzione ai sensi della legge n. 689/1981 è a cura del Comando di Polizia Municipale. Al procedimento di irrogazione della sanzione, i cui al presente comma si applicano le disposizioni dell'art. 16 della Legge n. 689/1981. In particolare, è ammesso il pagamento nella misura ridotta di un terzo se effettuata entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio;
- 5) Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, da rendere a mezzo del portale web di cui all'art. 6 del presente Regolamento, da rendere giornalmente entro le 24 ore successive dall'arrivo degli ospiti, da parte del titolare della struttura ricettiva o della locazione turistica, si applica per ogni singolo inadempimento, la sanzione pecuniaria di euro 50,00 (euro cinquanta) ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000. **La medesima sanzione si applica anche nel caso di omessa dichiarazione di "zero presenze" entro i termini previsti dal presente regolamento.** Al procedimento di irrogazione della sanzione, di cui al presente comma si applicano le disposizioni dell'art. 16 della Legge n. 689/1981. In particolare, è ammesso il pagamento nella misura ridotta di un terzo se effettuata entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio;
- 6) Per l'omessa indicazione degli estremi del riversamento mensile dell'imposta di cui al presente regolamento (con apposita funzione del portale web), da parte del titolare della struttura ricettiva o della locazione turistica, si applica per ogni singolo inadempimento mensile, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 75,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione, di cui al presente comma, si applicano le disposizioni dell'art. 16 della legge n. 689/1981. In particolare, è ammesso il pagamento nella misura ridotta di un terzo se effettuata entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio.
- 7) Per la mancata o tardiva risposta ai questionari, ovvero per il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento si applica -previo verbale di accertamento degli organi di Polizia- la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100,00, ai sensi dell'articolo 7bis del D. Lgs. n. 267/2000. In caso di inottemperanza al verbale, l'ordinanza-ingiunzione ai sensi della legge n. 689/1981 è a cura del Comando di Polizia Municipale. Al procedimento di irrogazione della sanzione, i cui al presente comma si applicano le disposizioni dell'art. 16 della Legge n. 689/1981. In particolare, è ammesso il pagamento nella misura ridotta di un terzo se effettuata entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio;
- 8) **comma abrogato.**  
L'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti non esonera dal pagamento dell'imposta evasa.  
Al fine di quantificare l'importo dovuto, gli uffici comunali e altri organi accertatori potranno svolgere tutte le attività di accertamento ritenute necessarie e, nel caso di assenza, parzialità e/o inattendibilità della documentazione reperita, l'imposta dovuta sarà determinata induttivamente, definendo il numero presunto degli ospiti, da utilizzare per il calcolo della stessa, in funzione degli introiti realizzati nel periodo di riferimento ovvero, in mancanza dei dati relativi a quel periodo, nell'anno precedente, e della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, o rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti.

## Articolo 9

### *Versamento e riscossione coattiva, rimborsi*

I soggetti passivi, ovvero gli ospiti, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione del contributo rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune entro e non oltre il sedicesimo giorno del mese successivo **tramite il sistema PagoPA fruibile attraverso il portale dell'imposta di soggiorno del Comune di Cetara.**

**Il Responsabile dell'imposta può autorizzare, previa espressa richiesta e per ragioni del tutto eccezionali e documentate, ferma restando la scadenza, l'utilizzo di una diversa modalità per il versamento dell'imposta. In tal caso il gestore della struttura è tenuto a comunicare gli estremi del versamento effettuato attraverso il portale dell'imposta di soggiorno del Comune.**

La Giunta Comunale può modificare le modalità e i tempi di riversamento al Comune dell'imposta di soggiorno.

La ricevuta del versamento, su cui vanno riportati: Codice, nome e ubicazione della struttura, va registrata sul portale nell'apposita sezione. La stessa non deve essere consegnata presso gli uffici comunali competenti.

Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di contributo, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con le modalità previste dalle norme vigenti.

Ni casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, è possibile effettuare compensazione tra poste aventi medesima natura, La richiesta deve essere inoltrata all'Ufficio Tributi, indicando il versamento in eccedenza effettuato, corredato di attestazione del maggior importo versato e l'importo che si intende compensare (specificandone gli estremi). Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a 20,00 euro.

## **Articolo 10**

### ***Pubblicità del regolamento e degli atti***

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c.1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

## **Articolo 11**

### ***Contenzioso***

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modifiche.

## **Articolo 12**

### ***Rinvio dinamico***

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

## **Articolo 13**

### ***Tutela dei dati personali***

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.lgs. 30.06.2003, n. 196 e succ. mod. e int. E del Regolamento Europeo UE 679/2016.

## **Articolo 14**

### ***Rinvio ad altre disposizioni***

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

## **Articolo 15**

### ***Entrata in vigore***

Il presente regolamento entra in vigore unitamente alla deliberazione di approvazione e viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività.